

ReteAutostrade Mediterranee s.p.a.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RAM SPA



ALLEGATO D – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

E' istituito presso RAM S.p.A. (di seguito la "Società") un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), con funzioni di vigilanza e controllo in merito al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, alternativamente il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto").

Il presente documento (di seguito anche il "Regolamento"), adottato dall'Organismo di Vigilanza nella prima seduta, è stato predisposto al fine di regolare il funzionamento dell'Organismo, a integrazione di quanto espressamente previsto nella Sezione Terza del Modello.

L'OdV deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse. L'autonomia presuppone che tale Organismo Interno di Vigilanza operi in coordinamento con gli altri organi statutari (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Operativo, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve conformarsi ai principi di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione e pertanto ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

Articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

Il Consiglio di Amministrazione di RAM ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Il componente dell'Organismo è stato scelto nel rispetto dei requisiti declinati nel Modello di RAM, nonché tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in tal modo garantendo in seno all'Organismo idonee conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo, nonché dell'organizzazione e dei principali processi aziendali.

La nomina a membro dell'OdV comporta:

- che il membro dell'OdV è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Modello in vigore dal momento della nomina e per tutta la durata del mandato;
- che il membro dell'OdV non è soggetto, in forza di tale qualità e nell'ambito di svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria;
- che l'azienda fornisca a proprio carico assistenza legale al membro dell'OdV per necessità legate all'incarico, per tutta la durata della nomina fino a prescrizione del reato contestato;

Le eventuali modifiche della composizione dell'Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso), dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Vigilanza stesso.

Spetta all'Organismo di Vigilanza la proposizione al Consiglio di Amministrazione di una revisione periodica del Modello al fine di renderlo coerente con eventuali modifiche all'organizzazione societaria. L'adozione del Modello così revisionato avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.



Articolo 3 - REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza:

- è dotato di requisiti di indipendenza;
- possiede adeguata professionalità;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- possiede il requisito della "continuità di azione";
- promuove le modifiche necessarie al Modello al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- può acquisire ogni utile informazione dalla struttura aziendale;
- conduce le attività di verifica interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività di verifica compiuta, anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è garantita da:

- collocazione in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo in modo diretto ed esclusivo al Consiglio di Amministrazione;
- la predisposizione di un proprio Statuto/Regolamento messo a conoscenza del CdA;
- dotazione di adeguate risorse finanziarie che vengono utilizzate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle attività attraverso lo stanziamento di un budget annuale.

Al fine di mantenere un elevato livello di professionalità e di improntare nel contempo il proprio operato alla massima aderenza rispetto alle effettive necessità aziendali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività, si può avvalere del supporto delle altre funzioni aziendali e/o di risorse esterne (es.: servizi professionali e/o di consulenza specialistica). Il Modello organizzativo non rappresenta infatti un autonomo sistema di norme e regole, ma è integrato nell'attuale sistema di controllo aziendale, ottimizzandone i relativi processi secondo i principi stabiliti dal D.Lgs 231/01.

L'OdV definisce e svolge in modo autonomo le attività di competenza; le regole di funzionamento interno dell'ODV sono definite dallo stesso nel proprio regolamento.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
 del Codice di Procedura Penale, relativamente ai reati che incidono sulla moralità professionale, contro la pubblica
 amministrazione, o per delitti finanziari;
- rendersi gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dall'azienda.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV o del singolo componente e la nomina di un componente ad interim.



Articolo 4 – SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'Organismo, ne viene data immediata comunicazione all'Amministratore Unico, il quale prenderà senza indugio le conseguenti decisioni.

Articolo 5 – RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo, carica sociale ovvero struttura aziendale.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le aree aziendali onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli dal Decreto.

L'Organismo si riserva di comunicare formalmente e per iscritto alle aree aziendali i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche, precisando il soggetto responsabile dell'invio, modalità e tempistiche.

L'Organismo può richiedere, dietro invito, che prendano parte alle relative riunioni tutti i referenti aziendali, ivi compresi Responsabili di Area, nonché qualsiasi altro soggetto che abbia attinenza con le tematiche, di volta in volta, trattate dall'Organismo, per offrire il proprio supporto, fornire eventuali chiarimenti o rispondere ad eventuali dubbi.

L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le aree aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni.

L'Organismo può utilizzare in autonomia il budget di spesa annuale assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio per far fronte all'esigenza di eventuali consulenze specialistiche.

Articolo 6 - REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo ha due linee di reporting:

- la prima, almeno su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello;
- la seconda, almeno su base annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, oppure su
 richiesta degli stessi in ordine alle attività svolte.

In ogni caso l'Organismo deve:

- condividere con il Consiglio di Amministrazione il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello, che abbia ad oggetto:
 - l'attività svolta dall'Organismo;
 - o le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
 - o gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza



fattispecie di reato contenute nel decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente subordinata rispetto all'autore della violazione.

Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo. La presenza di rapporti sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali (Collegio Sindacale e Società di Revisione) rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal vertice aziendale o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Articolo 7 – SISTEMA DI MONITORAGGIO

Fase 1: Definizione del piano di monitoraggio.

Il Piano di Monitoraggio approvato dall'OdV contiene l'indicazione dei processi strumentali, elencati all'interno del Modello, che si intende sottoporre a verifica nei periodi di riferimento (es. trimestri), garantendo la copertura totale degli stessi nell'arco dell'anno solare. I criteri con cui è predisposto il Piano di Monitoraggio sono discrezionali, ma nella definizione delle priorità di intervento si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- effettiva rischiosità dei processi da esaminare e per i quali potrebbe essere necessario prevedere una maggiore frequenza / profondità delle attività di verifica;
- impatto delle attività di verifica rispetto alla normale operatività aziendale.

Fase 2: Ricezione ed analisi dei Flussi Informativi

L'attività di monitoraggio ha inizio con l'analisi dei "Flussi Informativi" da parte dell'Area Affari Generali e Legali con il supporto, se del caso, di un consulente esterno incaricato, per conto dell'Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui siano segnalate anomalie rilevanti o i flussi risultino incompleti o inadeguati, l'Area Affari Generali e Legali (o il consulente esterno incaricato) per conto dell'Organismo, in accordo con il Responsabile Interno, provvede a indagare e verificare le stesse, richiedendo informazioni o dati aggiuntivi. Inoltre, se ritenuto opportuno e in accordo con l'Organismo, predispone la verifica del processo in esame per il trimestre di riferimento, modificando quanto previsto dal Piano di Monitoraggio.

Fase 3: Attività di Vigilanza

L'Area Affari Generali e Legali (avvalendosi, se del caso, di un consulente esterno) svolge la propria attività di *vigilanza* attuando quanto previsto dal Piano di Monitoraggio o attuando, nel caso in cui in fase di analisi della reportistica vengano evidenziate anomalie rilevanti, quanto diversamente richiesto dall'Organismo di Vigilanza.

Nel corso della fase preliminare allo svolgimento della vigilanza, l'Area Affari Generali e Legali (o il consulente esterno incaricato) identifica gli elementi rappresentativi del processo oggetto di analisi e verifica tutta la documentazione messa a disposizione dal Responsabile Interno, necessaria a dare evidenza del rispetto delle previsioni del Modello. L'attività è svolta con il supporto di appositi Programmi di lavoro, nei quali sono riepilogati i punti di controllo chiave per la valutazione del corretto svolgimento del processo in esame.

Terminata la fase di analisi e verifica, l'Area Affari Generali e Legali predispone una relazione specifica sugli esiti dell'attività di vigilanza e il "Report trimestrale sull'attività svolta per l'Organismo di Vigilanza" destinato all'OdV, in cui sono descritte le attività svolte, la documentazione analizzata e le anomalie verificate.



Fase 4: Analisi delle risultanze

Tutte le anomalie riepilogate nel "Report trimestrale sull'attività svolta per l'OdV" sono indagate e verificate dall'OdV. Nel caso si renda necessario, l'OdV può richiedere l'avvio di ulteriori attività di verifica e controllo, richiedendo maggiori informazioni e dati al Responsabile Interno responsabile del processo.

L'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione e, su richiesta, al Collegio Sindacale, i risultati emersi nel corso delle attività svolte, segnalando lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

Articolo 8 – RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello 231 viene conservato dall' OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, unicamente ai membri dell'OdV. Il CdA può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni, l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta.

I componenti dell'OdV e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

Articolo 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altra carica sociale o Area aziendale.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento sia alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico, che alla identità del segnalante, per garantirne la tutela contro possibili condotte ritorsive.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") laddove applicabile.

I componenti devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate acquisite nello svolgimento del relativo incarico per scopi personali o comunque non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

Articolo 10 - MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo e successivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.